



## LA TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN SOCIETÀ DI CAPITALI TRA NORMATIVA PREVIGENTE E NUOVA DISCIPLINA

*Luca Scarpa\**

**Sommario:** Considerazioni preliminari. – 1. Riflessioni sull’articolo 2500 - octies c.c. – 2. Legislazione speciale in materia. – 3. Disciplina codicistica della trasformazione eterogenea. – 4. Legislazione speciale e limiti alla trasformazione eterogenea. – 5. Conclusioni e rinvio.

### Considerazioni preliminari

L’istituto della trasformazione ha subito radicali e incisive variazioni nel passaggio fra la disciplina del codice civile del 1942 e quella ridisegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6.

Quella di maggior rilievo è la previsione, degli articoli 2500-septies e 2500- octies, mirata a legittimare le **trasformazioni c.d. “eterogenee”**.

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata possono ora trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; analogamente i consorzi, le società consortili, le comunioni di azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

L’articolo 2500- septies prevede, fra l’altro, la trasformabilità delle società di capitali in associazioni non riconosciute, e non anche in associazioni riconosciute, mentre l’articolo 2500-octies prevede la trasformabilità in società di capitali delle sole associazioni riconosciute. In relazione a questa ultima fattispecie se ad attuare questa specie di trasformazione sono stati ammessi enti come i consorzi (soggetti di diritto non personificati) e perfino le comunioni di azienda (che non sono neanche soggetti di diritto diversi ed autonomi rispetto alle persone dei comunisti), ciò sta a significare che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali, **per cui sfugge la ratio di questa limitazione**, della quale nella relazione accompagnatoria non è data spiegazione.

Fra i profili di maggior rilievo della nuova disciplina della trasformazione, si rileva il principio che sancisce la continuità dei rapporti giuridici, sostanziali e processuali, dell’ente trasformato. È stato così codificato un principio affermato dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la trasformazione non determina l’estinzione di un soggetto e la creazione, al suo posto, di un soggetto nuovo, ma al contrario agisce soltanto sul piano della variazione delle regole di organizzazione e dello scopo del soggetto che la subisce, il quale resta uno ed uno solo, avocando a sé tutti i diritti e gli obblighi che aveva anteriormente alla trasformazione e conservando la titolarità di tutti i rapporti giuridici da cui era precedentemente interessato.

## 1. Riflessioni sull'articolo 2500 - octies c.c.

Le associazioni disciplinate dal primo libro del codice civile si caratterizzano, sul piano causale, per essere enti senza scopo di lucro, il che significa che ai soci ed agli amministratori è preclusa la ripartizione di avanzi di gestione nella forma della distribuzione- diretta o indiretta- di utili ovvero di appropriarsi del residuo netto al momento della liquidazione<sup>1</sup>.

Con la trasformazione eterogenea, vicenda modificativa che prima della riforma societaria si riteneva preclusa, la associazione può sostituire la causa associativa adottando una finalità lucrativa ai sensi dell'articolo 2247 codice civile. L'articolo 2500-octies, comma 3, codice civile, che vieta la trasformazione eterogenea per "le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico", trova fondamento nella specifica considerazione della funzione della causa non lucrativa. Infatti, sia i soci sia tutti coloro che intrattengono rapporti (anche a titolo gratuito), agiscono sul presupposto che tali prestazioni sono destinate esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale dell'ente e non a favore dei soci e/o degli amministratori.

Una ragione non diversa riguarda il fatto che i contributi pubblici, nelle forme delle esenzioni fiscali ovvero dei finanziamenti diretti, sono attribuiti in ragione non solo dell'attività svolta dall'ente, ma anche del regime giuridico del soggetto destinatario di tali contributi. Attraverso la trasformazione eterogenea, i soci dell'associazione non lucrativa possono appropriarsi soggettivamente di un patrimonio che non è intrinsecamente loro e che non hanno contribuito a formare.

## 2. Legislazione speciale in materia

Alla luce di quanto si è considerato, si tratta a questo punto di verificare se la nuova norma codicistica abbia implicitamente abrogato le norme previgenti che nella legislazione speciale autorizzavano la trasformazione di una associazione in una diversa forma giuridica, ovvero, e alternativamente, si sovrapponga, integrandola, alla disciplina previgente.

Si deve preliminarmente chiarire che per "**disciplina previgente**", deve intendersi:

1. la trasformazione in società di capitali professionistica necessaria ai sensi dell'articolo 10 della legge 91/1981, come modificata dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, al fine di poter stipulare contratti con atleti professionisti (vicenda che comporta assunzione di una causa lucrativa in luogo di una precedente causa non lucrativa);
2. la trasformazione di associazioni sportive in società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, e viceversa, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, della legge

---

<sup>1</sup> G. Ponzanelli, Le "non profit organizations", Milano, 1985.

27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (vicenda che non comporta invece alcuna modificazione causale, data l'assenza di fine di lucro che caratterizza necessariamente le società sportive dilettantistiche anche se costituite in forma di società di capitali).

Per quanto concerne il profilo di cui sopra, inerente alla abrogazione implicita della nuova norma, si deve verificare se l'interprete possa giovare del noto criterio interpretativo, in ordine al quale la **“lex generalis posteriore non abroga la lex specialis anteriore”**.

Il legislatore della riforma del diritto societario ha scelto di non operare abrogazioni formali, compito assai arduo, se non di proibitiva realizzazione, e suscettibile di essere compiuto solo una volta che le novità della riforma fossero state effettivamente recepite dal sistema, sì che si è ritenuto preferibile la via della abrogazione tacita.

Per quanto la regola che fa leva sul rapporto tra specialità e generalità nella successione temporale delle norme, non rivesta un valore assoluto e possa considerarsi solo a livello di primo orientamento, essa deve essere accolta nel nostro caso in ragione delle seguenti considerazioni.

Nel caso della trasformazione eterogenea, l'ordinamento ha valutato la possibilità di modificare il connotato **causale** dell'ente. Mentre, però, la norma sulla trasformazione eterogenea costituisce una fattispecie generale che riguarda tutti i possibili aspetti di interessi riferibili alla causa non lucrativa, al contrario, le disposizioni contenute nelle leggi speciali valutano una particolare vicenda tipizzata, rispetto alla quale era possibile la trasformazione in un contesto in cui tale facoltà non era, in termini generali, consentita. Quindi a maggior ragione la fattispecie individuata in termini di eccezione dal legislatore allora, deve essere possibile oggi.

### 3. Disciplina codicistica della trasformazione eterogenea

La specifica fattispecie della trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica, fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione **“causalmente omogenea”** e non rientra nella fattispecie descritta dal legislatore all'articolo 2500-octies codice civile, non potendosi considerare a quei fini una trasformazione eterogenea.

In questa ottica, dunque, la mera modificazione strutturale dell'assetto organizzativo di una associazione senza scopo di lucro non determina una modificazione causale se, dalla trasformazione, risulti una società senza scopo di lucro<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> G. Volpe, Le società sportive, in Trattato delle s.p.a, Torino, 1998.

Le associazioni sportive possono, dunque, continuare a trasformarsi in forma societaria secondo le norme speciali espressamente previste per la particolare fattispecie, se gli atti di trasformazione siano **“direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva”** e la società risultante dalla trasformazione preveda, al pari dell’associazione, l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro.

Diverso, a seguito dell’introduzione da parte del citato decreto legge n. 485 del 1996 dello scopo di lucro per le società sportive professionistiche, risulta invece il ragionamento per quanto riguarda la ipotesi della trasformazione di associazione sportiva (dilettantistica) in società sportiva professionistica, stante la modificazione causale che tale vicenda comporta per l’ente. La trasformazione in oggetto, già ammessa dalla citata legge n. 91 del 1981, quale presupposto necessario al fine di stipulare contratti con atleti professionisti, a seguito di **“promozione sportiva”** configura una vicenda che, seppure qualificabile quale trasformazione eterogenea ai sensi dell’articolo 2500-octies codice civile, resta a sua volta sottoposta alla legislazione speciale di cui alla medesima legge n. 91 del 1981.

#### **4. Legislazione speciale e limiti alla trasformazione eterogenea**

Si ritiene che gli argomenti trattati sino a questo punto debbano considerarsi conclusivi e assorbenti, e tali da escludere che la trasformazione in società delle associazioni sportive in generale, sia preclusa dall’articolo 2500-octies codice civile.

Occorre comunque valutare in questo contesto se, una volta giustificata la legittimità di una trasformazione da associazione in società sportiva di capitali sulla base della legislazione speciale in materia, sia anche applicabile al caso di specie, per quanto non disposto dalla stessa legislazione speciale, la specifica disciplina di cui all’articolo 2500-octies codice civile, ed in particolare il limite alla trasformazione nel caso in cui l’associazione abbia usufruito di contributi pubblici.

È opportuno affrontare il problema distinguendo tra: a) trasformazione di associazione dilettantistica in società di capitali dilettantistica; b) trasformazione eterogenea di associazione dilettantistica in società di capitali professionistica; c) trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta.

##### **a) Trasformazione delle associazioni dilettantistiche in società dilettantistiche e contributi fiscali neutrali rispetto alla forma.**

Posto che la norma di cui all’articolo 2500-octies codice civile è finalizzata alla tutela della fede pubblica della destinazione dei contributi ai fini per cui sono stati destinati, deve

dedursi che non sono precluse le operazioni di trasformazione nel caso in cui i contributi pubblici di cui ha beneficiato l'associazione siano **neutrali rispetto alla forma**.

In questi casi il contributo pubblico è attribuito indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dalla causa, ma in ragione della specifica attività che si intende incentivare e tutelare.

È questo il caso dell'attività sportiva dilettantistica, la cui disciplina fiscale, è stata interpretata nel senso della sua applicazione sia alle associazioni che alle società sportive dilettantistiche.

#### **b) Trasformazione eterogenea di associazioni dilettantistiche in società professionistiche.**

Diverso il discorso da farsi per il caso di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva professionistica sulla base dell'articolo 10 della legge n. 91 del 1981.

La norma contenuta nell'articolo 2500-octies codice civile, infatti deve coordinarsi con l'articolo 223-octies delle disposizioni di attuazione al codice civile, che prevede che la trasformazione eterogenea è consentita alle associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, salvo in questo ultimo caso che siano preventivamente versate le relative imposte.

La disposizione, in sostanza, legittima una lettura funzionale della fattispecie, collegando la tutela dell'interesse pubblico ai poteri di disposizione del patrimonio sociale, pensate in ragione delle finalità in concreto perseguite.

Dunque, non sembra di poter dubitare, che nella specifica ipotesi di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società professionistica, non vi sia distrazione dalle originarie finalità per cui è dettato il peculiare regime fiscale, volto a facilitare le incombenze contabili e fiscali degli enti che abbiano esclusivamente un fine sportivo<sup>3</sup>.

In questo senso sarà fondamentale il risultato economico e contabile che deriva dalla perizia giurata e della sua applicazione da parte degli amministratori.

Ovviamente la società professionistica risultante dalla trasformazione non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi a carattere dilettantistico.

#### **c) Trasformazione eterogenea delle associazioni non riconosciute.**

La disposizione di cui all'articolo 2500-octies codice civile esclude dall'elencazione degli enti ammessi alla trasformazione cosiddetta **progressiva** le associazioni non riconosciute, essendo testualmente dettata per la sola ipotesi in cui l'ente che si trasforma sia una

---

<sup>3</sup> G. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in Rivista del notariato, 2003.

associazione riconosciuta. Tale divieto trova un suo fondamento nell'intento del legislatore di vietare la trasformazione ad enti che non offrono la garanzia di una accertata consistenza patrimoniale<sup>4</sup>.

Tuttavia la possibilità di applicare in via analogica le norme medesime anche alla trasformazione di associazioni non riconosciute in società deriva dalla valutazione di tre distinte considerazioni:

1. in primo luogo, tale modifica dell'atto costitutivo non lede alcun interesse generale né quello dei creditori, essendo consentita anche a centri di interesse privi di soggettività;
2. in secondo luogo, già anteriormente alla riforma del diritto societario, un indirizzo giurisprudenziale<sup>5</sup>(5) ammetteva la trasformazione di associazione non riconosciuta in società cooperativa;
3. infine, perché il regime della trasformazione si caratterizza per la continuità dell'esercizio dell'impresa, rispetto alla quale la forma giuridica di imputazione assolve un ruolo meramente strumentale.

## **5. Conclusioni e rinvio**

Si ritiene, dunque, di pervenire alle seguenti conclusioni:

1. l'articolo 2500-octies codice civile non ha abrogato le norme previgenti che autorizzavano la trasformazione da associazione sportiva in società sportiva, dilettantistica oppure professionistica;
2. la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica, quando pure abbia ricevuto contributi pubblici ovvero usufruito delle agevolazioni fiscali di favore previste dalle leggi speciali, in società sportiva dilettantistica o professionistica non è preclusa dall'articolo 2500-octies comma 3 codice civile;
3. la disciplina della trasformazione eterogenea può applicarsi in via analogica anche alle associazioni non riconosciute.

*Considerando le ulteriori specificità dell'argomento trattato, con particolare riferimento agli aspetti pratici di esecuzione, si rinvia a un prossimo articolo l'esame dei contenuti che hanno bisogno di trattazione ulteriore.*

---

<sup>4</sup> F. Galgano, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 2003.

<sup>5</sup> Tribunale Udine, 20 luglio 1988, in Foro italiano, 1989.